



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
Citta Metropolitana di Messina

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48

del 14.09.2017

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 – Ricognizione partecipazioni possedute.

L'anno Duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di settembre alle ore 09,05 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.
Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
Re Marila	Presidente	X	
Amoroso Alessandro	Vice Presidente	X	
Mingari Antonina	Consigliere	X	
Sottosanti Cinzia	“	X	
Napoli Matteo	“	X	
Tarallo Silvana	“	X	
Antoci Calogero	“	X	
Lucifaro Giuseppe	“	X	
Colombo Carmelo	“	X	
Torcivia Rita	“	X	
Randinella Rosario	“	X	
Pezzicara Giuseppe	“	X	
Assegnati n. 12	In carica n. 12	Presenti n. 12	Assenti n. 0

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott.ssa Marila Re

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna A. Testagrossa

Interviene il Sindaco, il Vice Sindaco

Il Presidente del Consiglio Comunale, constatata la legalità della seduta la dichiara aperta

Il PRESIDENTE invita il proponente a illustrare l'argomento.

Il Vice Sindaco PELLEGRINO precisa che l'adempimento è richiesto dalla legge e che la deliberazione va trasmessa alla Corte dei Conti. Accenna alle tre Società cui partecipa il Comune e alle relative quote. Precisa che la partecipazione alla SRR e all'ATO Me 1 in liquidazione è prevista per legge mentre l'adesione al GAL può dare soddisfazione e forme di lavoro.

Risulta, altresì, presente l'assessore Rampulla.

Il consigliere RONDINELLA, chiesta e ottenuta la parola, accenna alla lettera trasmessa dal Comune alle predette Società in data 10.8.2017 e alle note di riscontro della SRR e dell'ATO dalle quali non si evincono tutte le informazioni richieste attraverso la compilazione della scheda inoltrata alle stesse mentre il GAL non ha trasmesso alcuna informazione. Chiede chiarimenti al Segretario Comunale.

Il Segretario, autorizzato ad intervenire, chiarisce che il Consiglio è tenuto a valutare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune entro il 30 settembre e che le informazioni, di cui alla scheda, vanno trasmesse al MEF entro il 31 ottobre.

Il consigliere RONDINELLA, riottenuta la parola, propone il ritiro dell'argomento.

Il capogruppo COLOMBO, chiesta e ottenuta la parola, rileva che si tende a sminuire il ruolo del Consiglio Comunale. Prende atto della partecipazione del Comune in due Società in esecuzione agli obblighi di legge ma ritiene che le valutazioni vadano fatte sotto il profilo politico. I dati dovrebbero essere disponibili anche e soprattutto per quelle partecipate per legge. Riguardo alla SRR, propone una mozione politica da parte di tutti i Sindaci per evitare il verificarsi di situazioni analoghe che, in passato, hanno riguardato organismi che hanno gestito il servizio rifiuti. Rileva che il Comune ha attivato la costituzione dell'ARO prima che la SRR diventasse operativa. Invita a tenere sotto controllo le spese di gestione della predetta Società.

Il PRESIDENTE comunica che la ricognizione delle Società va fatta in esecuzione all'art. 24 del D.lgs. n. 175/2016 che impone l'adempimento entro il 30 p.v. Non avendo alcun altro chiesto di intervenire mette ai voti la proposta di ritiro che riporta il seguente risultato: Favorevoli n. 4 – Contrari n. 8.

Il PRESIDENTE comunica che la proposta di ritiro non è stata approvata. Dopo, mette ai voti la proposta di deliberazione.

Il capogruppo COLOMBO, chiesta e ottenuta la parola, dichiara il voto contrario del gruppo per i motivi che ha esposto in precedenza e per quelli espressi dal consigliere Rondinella.

La proposta messa ai voti riporta il seguente risultato: Favorevoli n. 8 – Contrari n. 4.

IL PRESIDENTE comunica l'approvazione della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri, resi ai sensi di legge;

Uditi gli interventi;

Visto l'esito dell'eseguita votazione, espressa per alzata di mano;

Visto l'O.A.E.E.L.L. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria dall'oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24. D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 – Ricognizione partecipazioni possedute".

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale
n. 36 del 12/09/2017 AREA ECONOMICO FINANZIARIA

IL PROPONENTE: SINDACO

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazione possedute.

VISTO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

CONSIDERATO che, ai sensi del predetto T.U. (art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

CHE il comma 3 del citato art. 4 prevede che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

VISTO l'art. 20 comma 1, il quale stabilisce *che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione*

della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

CHE il comma 2 del suddetto articolo prevede che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

CONSIDERATO che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATO lo svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

ACCERTATO che, alla data del 23.9.2016, il Comune deteneva le seguenti partecipazioni nelle seguenti Società:

- 1) Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Messina Provincia – Società Consortile per azioni (S.R.R. Messina Provincia Società Consortile spa) titolare delle attività di cui agli artt. 200, 202 e 203 del D.Lgs. n. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i., come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 e con le modalità di cui all'art. 15 della medesima Legge;
- 2) Società ATO ME 1 spa in liquidazione, costituita ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 142/1990, recepita dalla Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e s.m.i. per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbana di competenza dei Comuni e della Provincia Regionale di Messina nell'Ambito Territoriale provinciale ME 1, individuato con decreto del Vice Commissario delegato dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella R.S. n. 280 del 19.4.2001;
- 3) Società GAL Nebrodi Società Consortile a r.l. che svolge attività di promozione di programmi di sviluppo locale in coerenza con i piani di sviluppo locale e nazionale;

VISTO la nota del 10.8.2017 prot. n. 8464 con la quale, tramite pec, sono state richieste alle predette Società partecipate le informazioni necessarie ai fini dell'assolvimento degli obblighi relativi alla revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche, di cui all'art. 24 del DLgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

VISTO le note di riscontro della SRR Messina Provincia, acquisita al protocollo comunale in data 10.8.2017 al n. 8489, e della Società ATO Me 1 spa in liquidazione, in data 11.9.2017 prot. n. 8489;

comunale n. 9398, dalle quali non si evincono tutte le informazioni richieste ai fini dell'adempimento di cui al citato art. 24;

PRESO ATTO che la Società GAL Nebrodi non ha fatto pervenire alcuna informazione;

CONSIDERATO che la partecipazione societaria alla SRR Messina Provincia e all'ATO ME 1 spa in liquidazione sono esplicazione di un obbligo di legge e quindi, coerente, con le finalità dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che la partecipazione societaria al GAL Nebrodi consente all'Amministrazione di condividere l'attività di promozione dello sviluppo socio-economico e territoriale, svolta dalla stessa prendendo parte all'attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale;

RITENUTO che non sussistono motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni possedute alla data del 23.9.2016 ;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con determinazione sindacale n. 10 del 31.3.2016 ed i risultati dallo stesso ottenuti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.;

VISTO la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti N. 19/SEZ/AUT/2017/INPR con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016;

VISTO la Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale dalla quale risulta l'esito della ricognizione effettuata con l'elenco delle partecipazioni detenute, come risultante dall'allegato "A" alla presente deliberazione;


VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.lgs. n. 267/2000;

ACCERTATO che sulla proposta occorre acquisire parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.lgs. n. 267/2000;

PROPONE

- 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Santo Stefano di Camastra alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
- 2) di dare atto che non sussistono i presupposti per l'alienazione delle partecipazioni possedute;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- 4) di inviare l'esito della ricognizione al Dipartimento del Tesoro, utilizzando l'applicativo nell'apposita sezione "Partecipazioni" del Dipartimento stesso dal sito: <https://portaletesoro.mef.gov.it>;
- 5) di inviare, altresì, copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- 6) di pubblicare la deliberazione sul sito internet comunale, sub Sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di 1° livello "Enti controllati", sotto-sezione di 2° livello "Società partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.

IL PROPONENTE



Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44 del 03.12.91 e dell'art. 55, comma 5 della Legge n. 142/90, quale risulta recepito dall'art. 1 della L.R. n. 48/91,

A T T E S T A

la copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa, di cui alla presente proposta di deliberazione, imputata a __capitol__ del Bilancio ____, in conto competenza / residui _____

Li, _____

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 1 lett. I, comma 1° della L.R. n. 48/91, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 30/2000.

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere *Jovanele*

Li *12/09/2012*

Il Capo Area Economico Finanziaria
Rag. Pietro Mazzeo

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere *Jovanele*

Li *12/09/2012*

Il Ragioniere
(Rag. Pietro Mazzeo)

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
Città Metropolitana di Messina

Relazione tecnica sulle società partecipate.
Ricognizione partecipazioni possedute al 23 settembre 2016.
(articolo 24 del D. Lgs. n. 175/2016)

(Allegata sub A alla deliberazione di C.C. n. 48 del 14.9.2017)

1. Premessa:

La legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) ha previsto all'articolo 1, comma 611, che, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali dessero avvio ad un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

Il citato comma 611 ha fornito anche alcuni criteri dei quali tenere conto per la realizzazione del processo di razionalizzazione da parte delle amministrazioni:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il successivo comma 612 ha stabilito che i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definissero ed approvassero, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Ha inoltre stabilito che tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, fosse trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

Il Comune di Santo Stefano di Camastra ha approvato il proprio Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie con determinazione del Sindaco n. 24 del 31.3.2015.

Il Piano è stato trasmesso, tramite pec, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sicilia in data 3.4.2015 prot. n. 3219 e nella stessa data è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Santo Stefano di Camastra, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "Enti controllati" (<http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2015/04/Piano-razionalizzazione-società-partecipate.pdf>). Inoltre, con nota prot. 3218 del 3.4.2015 è stato trasmesso ai consiglieri comunali.

L'articolo 1, comma 612, della Legge 190/2014 stabilisce che entro il 31 marzo 2016 sia predisposta, da parte degli stessi organi che definirono ed approvarono il Piano, una relazione sui risultati conseguiti, anch'essa da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata (obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).

La Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, ha trasmesso la deliberazione n. 61/2016/INPR, adottata nella camera di consiglio del 19.02.2016, avente ad oggetto "*Criteri per la verifica dei piani di razionalizzazione delle società partecipate*", acquisita al protocollo comunale n. 1902 del 1.3.2016.

La deliberazione procede all'esame delle disposizioni normative di riferimento allo scopo di segnalare alle amministrazioni interessate eventuali inadempienze, anomalie ed incongruenze nell'applicazione delle predette disposizioni.

La Corte si sofferma su alcuni aspetti ritenuti importanti in materia quali l'effettiva necessità della partecipazione in riferimento alla missione istituzionale dell'Ente, l'effettiva produzione di servizi di interesse generale avuto riguardo al rapporto costi/benefici, l'appropriatezza del modulo gestionale e la comparazione con moduli alternativi, la capacità della gestione di proseguire in modo efficace, economico ed efficiente, l'analisi dei risultati economici e la gestione finanziaria degli organismi partecipati, evidenziando le finalità perseguite dal legislatore in tale ambito. Prosegue la Corte evidenziando che le valutazioni circa il mantenimento delle partecipazioni *"risulta escluso per quelle forme di partecipazione nella gestione dei servizi pubblici essenziali, quali gli ambiti territoriali ottimali, per i quali la stessa risulta prevista come obbligatoria da specifiche norme di legge. In tali ipotesi si ritiene che l'assenza di spazio valutativo e, quindi, di effettiva manovrabilità delle forme e dei modi della partecipazione, costituisca un punto di arresto anche in ordine alle eventuali valutazioni operabili dalla Sezione regionale"*.

Il Comune con determinazione sindacale n. 10 del 31.3.2016 ha integrato la relazione tecnica al piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie alla luce dei dati tecnici richiesti e acquisiti dalle Società alle quali il Comune aderisce;

Che tale integrazione è stata trasmessa, tramite pec, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sicilia, pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Santo Stefano di Camastra, sezione "Amministrazione trasparente", e trasmesso ai consiglieri comunali.

2. Partecipazioni societarie

Al momento della stesura e dell'approvazione del Piano 2015, la cui relazione tecnica è stata integrata con determinazione sindacale n. 10 del 31.3.2016, questo Comune partecipava al capitale delle seguenti Società:

ND	Denominazione	Attività svolta	% di partecip.
1	ATO ME I SPA IN LIQUIDAZIONE	Gestione integrata dei servizi di igiene ambientale	0,3985
2	S.R.R. MESSINA PROVINCIA SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.	Organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	2,479
3	G.A.L. NEBRODI - SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Promozione di programmi di sviluppo locale in coerenza con i piani di sviluppo regionale e nazionale	0,94

Con la relazione conclusiva del 31.03.2016 l'Amministrazione Comunale ha confermato la partecipazione del Comune alle Società sopra citate.

3. Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie al 23 settembre 2016

Con il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato approvato il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), in vigore dal 23 settembre 2016.

Ai sensi del predetto T.U.S.P. - art. 4, comma 1 - le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il Comune, fermo restando quanto sopra detto, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., di seguito indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

Il comma 3 del citato art. 4 prevede che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., **entro il 30 settembre**, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando eventualmente quelle che devono essere alienate.

La ricognizione straordinaria delle società partecipate deve essere pubblicata sul sito internet comunale, sub Sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di 1° livello "Enti controllati", sotto-sezione di 2° livello "Società partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016. Inoltre il provvedimento che approva la ricognizione delle partecipazioni deve essere inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Così come richiamato nel comma 2 dell'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016, il presente Piano straordinario si pone in diretta consequenzialità con il provvedimento ex art. 1 comma 612 della legge 190/2015 di cui costituisce un aggiornamento.

4. Le partecipazioni societarie prese in considerazione

Il primo aspetto analizzato è stato quello di definire il cosiddetto "perimetro delle società" da considerare all'interno del Piano di razionalizzazione.

I soggetti passivi coinvolti sono individuati dal legislatore che li circoscrive a *tutte le società partecipate direttamente o indirettamente dalle Amministrazioni Pubbliche*. Dalla lettura delle definizioni fornite dal TUSP nell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo il campo delle società prese in considerazione è particolarmente ampio.

Dalla lettura combinata dell'articolo 24 e dell'articolo 2 si evince che le società interessate dalla ricognizione possono essere ricondotte a tutte le società partecipate dalla Pubblica amministrazione.

Con riferimento alle "partecipazioni indirette" inoltre, ai sensi del T.U.P.S. sono oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, al 23 settembre 2016, attraverso una "tramite" di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società "quotata" come definita dall'art. 2, comma 1, lettera p) del T.U. (società che emette azioni quotate o che ha emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati).

Nel caso in cui la "tramite" non sia controllata dalla pubblica amministrazione, le eventuali partecipazioni detenute da questa non sono oggetto di revisione straordinaria.

Dall'analisi eseguita non risultano partecipazioni indirette a Società ma solo partecipazioni dirette come di seguito riportato:

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DIRETTAMENTE

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	03279530830	SRR Messina Provincia Società consortile per azioni	2013	0,3985	Organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.	No	No	No	No
2	02658020835	ATO ME 1 SPA in liquidazione	2002	2,479	Gestione integrata dei servizi di igiene ambientale	No	No	No	No
3	02100540836	GAL NEBRODI società consortile a.r.l	1998	0,94	Promozione di programmi di sviluppo in coerenza con i piani di sviluppo regionale e nazionale	No	No	No	No

5. Raccolta delle informazioni

Conclusa la preliminare analisi delle partecipate, la fase successiva è stata quella di raccogliere per ciascuna di esse quelle informazioni indispensabili per poter predisporre un piano specifico di razionalizzazione.

La Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Messina Provincia – Società Consortile per azioni (**S.R.R. Messina Provincia Società Consortile spa**) è titolare delle attività di cui agli artt. 200, 202 e 203 del D.Lgs. n. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i., come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 e con le modalità di cui all'art. 15 della medesima Legge.

La partecipazione del Comune alla stessa, pertanto, deriva da un obbligo di legge.

La Società **ATO ME 1 spa in liquidazione**, costituita ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 142/1990, recepita dalla Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e s.m.i. per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbana di competenza dei Comuni e della Provincia Regionale di Messina nell'Ambito Territoriale provinciale ME 1, individuato con decreto del Vice Commissario delegato dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella R.S. n. 280 del 19.4.2001, attualmente è gestita da un Collegio liquidatore e, quindi, alcuna azione di razionalizzazione può essere posta in essere dal Comune.

La Società **GAL Nebrodi – Società Consortile a r.l.** svolge attività di promozione di programmi di sviluppo in coerenza con i piani di sviluppo locale e nazionale e la partecipazione alla stessa consente all'Amministrazione di condividere l'attività di promozione dello sviluppo socio-economico e territoriale prendendo parte all'attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale.

Si ritiene, quindi, che la partecipazione sia coerente con le finalità perseguite dal Comune.

Con nota prot. N. 8464 del 10.8.2017 sono state richieste informazioni alle predette Società, mediante l'inoltro del format della scheda di rilevazione predisposta dal MEF, per l'adempimento all'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016.

La SRR Messina Provincia ha dato riscontro con nota acquisita al protocollo comunale in data 10.8.2017 al n. 8489, facendo pervenire delle informazioni dalle quali non risultano i dati richiesti nella citata scheda di rilevazione da inoltrare al Ministero.

La Società ATO Me 1 spa in liquidazione con nota pervenuta in data 11.9.2017 prot. n. 9398 ha trasmesso unicamente copia del bilancio dell'esercizio 2016.

La Società GAL Nebrodi non ha fatto pervenire alcuna informazione.

6. Le risultanze finali


Le risultanze finali dell'attività di ricognizione fanno emergere il mantenimento delle partecipazioni alle seguenti Società cui il Comune partecipa direttamente senza alcun intervento di razionalizzazione:

PARTECIPAZIONI DA MANTENERE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE					
Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C			F
1	SRR Messina Provincia Società consortile per azioni	diretta	Organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.	0,3985	Obbligo di legge
2	ATO ME ISPA in liquidazione	diretta	Gestione integrata dei servizi di igiene ambientale	2,479	Obbligo di legge
3	GAL NEBRODI società consortile a.r.l	diretta	Promozione di programmi di sviluppo in coerenza con i piani di sviluppo regionale e nazionale	0,94	Coerenza con le finalità dell'Amministrazione

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria



Il Sindaco



Allegato alla deliberazione consiliare n.36 de 12/09/2017

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE EX ART.24
DEL DECRETO LEGISLATIVO 19/08/2016 N.175- RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE.-

La sottoscritta Patti rag. Maria , nella sua qualità di Revisore dei conti del Comune di
Santo Stefano di Camastra ;

Richiamato l'art.239, del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art.3 del decreto
legge 10 ottobre 2012, n.174, il quale:

- a) Al comma 1, lettera b), n.3, prevede che l'organo di revisione esprima un
parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di
partecipazione ad organismi esterni;

Esaminata la proposta in oggetto con la quale si approva la ricognizione di tutte
le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23/09/2016.

Vista la documentazione acquisita agli atti d'ufficio;


Visto il rispetto della normativa relativa alla modalità di partecipazione ad
organismi esterni;

E S P R I M E

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto relativa
all'approvazione della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal
Comune alla data del 23/09/2016.-

S.Stefano di Camastra, 12/09/2017

Il Revisore dei Conti
Maria Patti



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma, ai sensi dell'art. 186 dell' O.A.EE.LL.

IL PRESIDENTE

F.to: Re

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: Amoroso

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Testagrossa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale e verrà pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a far data dal 16-09-2017

Dalla Residenza Municipale, li 16-09-2017



Il Segretario Generale
D.ssa Anna Testagrossa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 16 L.R. 3/12/1991 n. 44;
- è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 13/12/1991 n. 44;

Dalla residenza Municipale, li _____

Il Segretario Generale
D.ssa Anna Testagrossa

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art.11 L.R n. 44/91, giusta attestazione del Responsabile delle pubblicazioni;

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Generale
D.ssa Anna Testagrossa